



CORTE DI APPELLO DI MILANO
Dirigenza

Nota di Servizio n. 12 del 2025

AI COORDINATORI
AI RESPONSABILI DI UFFICIO/CANCELLERIA
AL PERSONALE TUTTO

E, P. C. AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

SEDE

Oggetto: Ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per l'anno 2025 al T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) relative ai diritti di copia forfettizzati su supporti diversi da quello cartaceo.

Facendo seguito alla nota di servizio n. 2 del 2025 e alla trasmissione successiva di quesito di altro ufficio giudiziario, si ricorda che l'articolo 1, comma 815, della legge di bilancio per l'anno 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha modificato il Testo Unico delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) nella parte relativa alla determinazione dei diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti procedurali contenuti in supporti diversi da quello cartaceo.

Con riguardo alle dette modifiche normative, in attesa delle indicazioni che il Ministero della Giustizia potrebbe dare a seguito dei quesiti formulati dagli Uffici, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni utili ad una loro omogenea e corretta applicazione.

Le norme citate hanno apportato i seguenti adeguamenti normativi:

a) modifica dell'articolo 269 (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo):

1. Al comma 1, dopo le parole «copie di» sono inserite le seguenti: «atti e». La norma, così modificata, estende espressamente il riferimento anche agli atti, oltre che ai documenti, per i quali è previsto il pagamento di un diritto forfettizzato quando rilasciati su supporto diverso da quello cartaceo.
2. Al comma 1-bis, dopo le parole «e estratta» è inserita la parola «direttamente». La modifica esonera dal pagamento dei diritti le copie prive di attestazioni di conformità se estratte direttamente dai soggetti abilitati, senza l'intervento del personale di cancelleria o segreteria.

b) inserimento del nuovo articolo 269-bis:

Art. 269-bis (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)

1. Per la trasmissione, da parte della segreteria o della cancelleria, di duplicati o copie informatiche di atti e documenti del procedimento penale, è dovuto un diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente Testo Unico.

c) Sostituzione dell'allegato n. 8:
(Artt. 269 e 269-bis)

Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

Per quanto di nostro interesse, si evidenzia che, secondo quanto riportato nel Dossier di documentazione della legge di bilancio 2025, redatto dal Servizio Studi parlamentari:

- **La previsione di cui all'articolo 269-bis è applicabile esclusivamente al processo penale telematico.** La disposizione è finalizzata a coordinare il testo normativo con le disposizioni primarie che disciplinano il processo telematico (artt. 111-bis e 111-ter c.p.p.) e con quelle attuative (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, da ultimo modificato dal D.M. 29 dicembre 2024, n. 217), che riconoscono ai soggetti abilitati esterni la facoltà di estrarre telematicamente duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui hanno accesso per legge.
- **Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali, sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata inserita nel fascicolo informatico.**
- Nonostante il testo normativo definitivo non espliciti chiaramente l'ambito applicativo, gli atti parlamentari sopra richiamati confermano che il nuovo "diritto di trasmissione con modalità telematica" si riferisce esclusivamente al trasferimento di atti e documenti già presenti nel fascicolo informatico del procedimento penale (escludendo, quindi, quelli scansionati su richiesta del difensore).
- Poiché il fascicolo informatico del procedimento penale e il relativo applicativo gestionale (TIAP) non sono ancora in uso presso gli uffici di secondo grado – nei quali l'adozione dell'applicativo APP e l'obbligo del deposito telematico sono previsti a decorrere dal 1° gennaio 2027 - per il rilascio di copie trasmesse via telematica (PEC o PEO), deve continuare ad applicarsi il regime previgente, previsto dal D.L. 193/2009 (conv. con L. 24/2010), in particolare con il criterio di calcolo dei diritti di copia "a pagina" previsto dagli articoli 267 e 268 del T.U. 115/2002 (tabelle 6 e 7).

In sintesi:

- In caso di rilascio di copie cartacee si applicano gli importi previsti per le copie di cui all. 6 TUSG, aumentati del 50%;
- In caso di rilascio di copie in formato elettronico, anche se da inviare telematicamente, si applicano gli importi previsti dall'all. 6 TUSG, senza applicazione della maggiorazione del 50%;
- Per la riproduzione del contenuto di file audio e/o video contenuti su dispositivi informatici (chiavette USB, CD, DVD), si applica il diritto forfettizzato di euro 25 per ciascun supporto come previsto dall'all. 8 TUSG così come sostituito dalla legge n. 207/2024.

Sarà quindi fondamentale che le cancellerie e gli uffici della Corte assicurino un'applicazione omogenea e coerente delle nuove disposizioni, in vista della progressiva digitalizzazione del processo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Nicola STELLATO